

**Disciplina organica dei lavori pubblici.**

**Art. 23**

*(Lavori in economia)(3)*

1. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di euro 200.000.
  2. I lavori in economia si possono eseguire:
    - a) in amministrazione diretta;
    - b) per cottimo.
  3. I lavori in amministrazione diretta si eseguono per mezzo del personale e dei mezzi propri della amministrazione aggiudicatrice; il responsabile unico del progetto acquista i materiali e acquista e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera.
- (1)(2)(4)
4. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante in un apposito regolamento.
  5. Con il regolamento di cui all'articolo 4 sono definite le tipologie dei lavori da eseguirsi in economia e le forme di contabilità semplificata dei lavori.

Note:

- 1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 12, lettera a), L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
- 2 Comma 3 interpretato da art. 23, comma 1, L. R. 29/2017
- 3 Articolo sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 2/2024 , a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo, come sostituito dal citato art. 11, L.R. 2/2024.

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024